



**CITTA' DI ROCCA DI PAPA**  
(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

Corso Costituente n° 26  
C.A.P. 00040  
Codice Fiscale 01238260580

Centralino (06) 9428611  
Fax (06) 9499164  
Partita IVA 0097547141004

DECRETO SINDACALE NUMERO 8 DEL 4.6.2019  
PROT. NUMERO 16071

IL SOTTOSCRITTO SINDACO, nella sua qualità di  
GARANTE DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'  
sul territorio del Comune di Rocca di Papa

**Premesso che:**

- si è in procinto di procedere all'accertamento che prende le mosse dal rilievo afferente le misurazioni dei valori di campo elettromagnetico che Arpa Lazio ha effettuato in data 17.12.2018 presso l'abitazione del dott. Giulio Basoccu, sita in Via Prato Fabio n. 28, quando i suddetti tecnici di Arpa Lazio hanno rilevato le misure, redigendo la relazione tecnica, allegata in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

- dalla suddetta relazione emerge che

- a) **sulla frequenza 92.700 Mhz** viene emessa un'intensità di campo elettrico mediato su 6 minuti ed estrapolato sulle 24 ore, pari a **11.918 V/m**, dunque, superiore ai valori di attenzione di cui all'art. 3 comma 2 del DPCM 8 luglio 2003 ed indicati nella tabella 2 dell'allegato B;
- b) **sulla frequenza 88.300 Mhz** viene emessa un'intensità di campo elettrico mediato su 6 minuti ed estrapolato sulle 24 ore, pari a **9.852 V/m**, dunque, superiore ai valori di attenzione di cui all'art. 3 comma 2 del DPCM 8 luglio 2003 ed indicati nella tabella 2 dell'allegato B;
- c) **sulla frequenza 90.700 Mhz** viene emessa un'intensità di campo elettrico mediato su 6 minuti ed estrapolato sulle 24 ore, pari a **11.455 V/m**, dunque, superiore ai valori di attenzione di cui all'art. 3 comma 2 del DPCM 8 luglio 2003 ed indicati nella tabella 2 dell'allegato B;

- si sensi di quanto comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con nota contraddistinta al numero di protocollo 0016744 del 30.1.2019, sono state fornite al Comune la denominazione, la titolarità e le PEC correlate alle suddette frequenze, così identificando i trasgressori.

**Dato atto che:**

- sulla frequenza 92.700 Mhz trasmette l'emittente radiofonica FM denominata Teleradiostereo, la cui titolarità fa capo alla Società C.D.F. Centro Diffusioni Fonografiche a responsabilità limitata;
- sulla frequenza 88.300 Mhz trasmette l'emittente radiofonica FM denominata Radio Freccia, la cui titolarità fa capo alla Associazione Culturale Radiofonica Comunitaria;
- sulla frequenza 90.700 Mhz trasmette l'emittente radiofonica FM denominata Radio sonica, la cui titolarità fa capo alla Società Tele Radio Comunicazioni SRL;

/isto che l'emittente radiofonica FM denominata Teleradiostereo è recidiva ed è stata già raggiunta da un provvedimento di riduzione a conformità dei valori di immissione del campo elettromagnetico generato dagli impianti precedente rispetto a quello recentemente disposto dalla Regione Lazio, giusta determinazione G05118 del 26.4.2019;

Visto che in precedenti relazioni tecniche dell'Arpa Lazio le emittenti radiofoniche FM, denominate radio Freccia e Radio Sonica non risulta che abbiano superato il livello di attenzione di cui al DPCM 8 luglio 2003.

Considerato che l'articolo 15 della legge 22.02.2001 n. 36, per il superamento dei valori di attenzione prevede l'applicazione di una sanzione da € 1.032,91 a € 309.874,14 e non ammette il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

Ritenuto congruo applicare sanzioni commisurate ai valori di campo elettromagnetico emessi  
 IL SINDACO DECRETA DI APPROVARE LA SEGUENTE TABELLA utilizzabile per l'applicazione della suddetta sanzione:

<u>Intervallo di campo elettromagnetico rilevato (V/m)</u>	<u>Range sanzione*</u>
6 – 7	10 volte la sanzione minima
7,001 – 8	20 volte la sanzione minima
8,001 – 9	30 volte la sanzione minima
9,001 – 10	40 volte la sanzione minima
10,001 – 11	50 volte la sanzione minima
11,001 – 12	60 volte la sanzione minima
12,001- 13	70 volte la sanzione minima
13,001 – 14	80 volte la sanzione minima
14,001 – 15	90 volte la sanzione minima
15,001 – 16	100 volte la sanzione minima
16,001 – 17	110 volte la sanzione minima
17,001 – 18	120 volte la sanzione minima
18,001 – 19	130 volte la sanzione minima
19,001 – 20	140 volte la sanzione minima
Oltre 20,001	La sanzione massima

\*Per le emittenti recidive la sanzione dovrà essere maggiorata del 50%.

Tale tabella è valida sia per i superamenti dei limiti oggetto della verifica in epigrafe sia per eventuali ulteriori accertamenti.

Dispone che il presente Decreto Sindacale venga trasmesso agli Agenti della Polizia Locale

L'istruttoria del presente atto è stata formata da:

Il responsabile del settore Polizia Locale Giovanni Gatta

Il responsabile del settore AA.II. Anna Maria Fondi

Il funzionario Elisabetta Santangeli

IL SINDACO  
 EMANUELE CRESTINI